

**Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 53 del
16/05/2012 - rif. Fascicolo 654/2011 (ex fasc. 1171/2010),
Prot 41144 del 13/04/11**

Deliberazione n. 53 del 16/05/2012 - rif. Fascicolo 654/2011 (ex fasc. 1171/2010), Prot 41144 del 13/04/11 d.lgs 163/06 Articoli 10, 64, 90 - Codici 10.3, 64.1, 90.1

La stazione appaltante ha annullato l'iniziale procedura di gara revocando l'aggiudicazione a causa di errori dalla medesima commessi in particolare per la mancata esplicitazione nel bando degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'evenienza che il TAR abbia riconosciuto la correttezza dell'annullamento in autotutela del bando e dei conseguenti atti non esclude, tuttavia, le responsabilità del progettista che, nella redazione del quadro economico dell'intervento, non ha estrapolato gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; si rileva al riguardo una carente diligenza nella predisposizione degli elaborati economici di progetto. Così come si rilevano profili di responsabilità per il RUP che ha ommesso o non ha adeguatamente svolto la verifica degli elaborati suddetti ai sensi dell'art. 47 del d. P. R. 554/99.